PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 3972 di venerdì 17 marzo 2017

Medico competente e prevenzione: sopralluoghi e riunioni periodiche

Una guida si sofferma sul contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività del medico competente. Lo scopo e i requisiti dei sopralluoghi del medico competente e gli elementi in ingresso e in uscita per la riunione periodica.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAG02.U] ?#>

Monza, 17 Mar ? Il D.Lgs. 81/2008 prevede due particolari momenti in cui i componenti del sistema prevenzionistico aziendale si confrontano, collaborando ciascuno con le proprie competenze e professionalità alla valutazione dei rischi: il **sopralluogo del medico competente** (articolo 25, D.Lgs. 81/2008: obblighi del medico competente) e la **riunione periodica** (Articolo 35, D.Lgs. 81/2008: riunione periodica).

A ricordarlo è un documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione dell' ATS Brianza "**Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività del medico competente**", un piano di prevenzione attivato in accordo con i Comitati Provinciali ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 delle province di Lecco e di Monza e Brianza.

Il documento "**Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività del medico competente. Guida per le imprese**", che rappresenta la sintesi condivisa del lavoro svolto dal gruppo "Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività del medico competente", si sofferma infatti sul **sopralluogo** svolto dal medico competente.

Si indica che il sopralluogo è "l'attività specifica che permette al medico competente di contribuire alla redazione e/o all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e alla promozione di iniziative di miglioramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro".

Questi i **requisiti essenziali del sopralluogo**, che deve essere adeguatamente programmato e strutturato:

- "la presenza diretta del datore di lavoro o di una persona competente delegata dallo stesso, per avere un possibile confronto 'on the job' sui rischi critici aziendali e sull'efficacia delle misure prevenzionistiche adottate;

- la presenza al sopralluogo sia del RSPP che del/dei RLS;

- la disponibilità dei dirigenti e/o dei preposti, per fornire tutte le informazioni richieste".

Inoltre durante il sopralluogo il medico competente deve:

- "condividere il giudizio sul livello di rischio dei pericoli per la salute dei lavoratori presenti nel documento di valutazione dei rischi;

- valutare l'efficacia dei dispositivi di protezione collettiva (impianti di aspirazione, insonorizzazione, ecc.) e dei dispositivi di protezione individuale (cuffie, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.);

- verificare l'efficacia della formazione dei lavoratori, riferita ai rischi specifici per la salute, attraverso il controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e della conoscenza delle procedure di lavoro da parte degli stessi;

- verificare l'adozione e la messa in atto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni/ limitazioni espresse nei giudizi di idoneità lavorativa, attestandone o meno l'efficacia".

Si segnala, infine, che il sopralluogo deve essere poi "attestato dal medico competente attraverso l'elaborazione di una relazione o formalmente relazionato all'interno della riunione periodica, in coerenza con i punti precedentemente indicati".

Riguardo invece alla **riunione periodica** si indica che "nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

In particolare nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori "la facoltà di riunire il proprio sistema prevenzionistico aziendale è lasciata al datore di lavoro oppure al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che può chiedere la convocazione di un'apposita riunione".

Si ricorda poi che nel corso della riunione il datore di lavoro "sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute".

Inoltre, "possono essere individuati:

e) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

f) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro".

La riunione periodica ha altresì luogo in occasione di "eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di

lavoratori".

E poiché la riunione periodica corrisponde di fatto al riesame della direzione dei sistemi di gestione, di conseguenza "si devono esaminare:

- gli **elementi in ingresso**, che sono costituiti da tutte le informazioni necessarie per valutare la gestione della salute e della sicurezza, comprese ad esempio le azioni effettuate a seguito della precedente riunione periodica, le eventuali non conformità rilevate e lo stato delle azioni adottate o da adottare per la loro risoluzione;

- gli **elementi in uscita**, che sono costituiti da tutte le azioni da programmare per migliorare le misure già presenti in azienda per gestire il rischio residuo".

La guida si sofferma poi, più nel dettaglio, sui possibili **contributi del medico competente**, durante la riunione periodica, ad esempio nel fornire gli elementi in ingresso e nel proporre gli elementi in uscita.

In particolare gli elementi in ingresso che il medico competente "deve portare alla riunione periodica sono:

a) relazione dei sopralluoghi effettuati;

b) relazione sanitaria;

c) analisi degli infortuni e delle malattie professionali.

In sintesi, nella riunione periodica il medico competente deve:

d) esprimere un giudizio sull'efficacia delle misure collettive presenti e sul corretto utilizzo dei DPI per la corretta gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (tramite la relazione di sopralluogo);

e) illustrare lo stato di salute dei lavoratori (tramite la relazione sanitaria);

f) riferire, in particolare, se le eventuali limitazioni o prescrizioni espresse nei giudizi di idoneità siano o meno state correttamente adottate dall'azienda".

Infine la guida si sofferma anche sugli elementi in uscita che il medico competente deve portare alla riunione periodica:

g) "proporre eventuali indagini mirate per valutare/misurare l'esposizione dei lavoratori (a queste valutazioni può collaborare direttamente);

h) confermare o proporre modifiche al programma di sorveglianza sanitaria;

i) indicare i bisogni formativi da considerare nel piano di formazione dei lavoratori;

j) proporre e collaborare a programmi volontari di 'promozione della salute'".

ATS Brianza, Comitato Provinciale ex art. 7 DLgs 81/08 dell'ASL Monza Brianza, " Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività del medico competente. Guida per le imprese", documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione

"Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività del medico competente" dell'ASL Monza Brianza, versione dicembre 2015 (formato PDF, 1.57 MB).

ATS Brianza, " Scheda di autovalutazione", documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione "Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività del medico competente" dell'ATS Brianza (formato DOC, 400 kB).

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità del medico competente

Tiziano Menduto

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it